

ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE

Registrandosi per un lavoro su Lavoro-flessibile.com, l'utente stipula un accordo con:

COSMOS INTERACTIONS LTD, una società di diritto privato a responsabilità limitata secondo le leggi di Anguilla, con sede presso AI-2640, ANGUILLA, INDIE OCCIDENTALI BRITANNICHE, ANGUILLA registrata presso la Camera di commercio di Anguilla con il numero 2482003 ("**Cosmos**")

in qualità di freelancer ("**Freelancer**").

Congiuntamente indicate con: la "**Parte**" e/o le "**Parti**",

CONSIDERANDO:

- Che il freelancer e Cosmos collaborano in diverse attività commerciali, e che il Freelancer fornisce diversi servizi commerciali a Cosmos;
- Le Parti si impegnano a garantire che le informazioni commerciali di Cosmos non siano condivise con terze parti e/o il pubblico a meno che Cosmos non abbia fornito il previo accordo scritto alla divulgazione di tali informazioni.

DICHIARA DI ACCETTARE CHE:

In relazione ai servizi, Cosmos (il "**Fornitore**") si impegna a fornire Informazioni riservate (come indicato di seguito) al Freelancer (il "**Destinatario**"). Nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono quanto segue.

- (1) Le "**Informazioni riservate**" includono (i) l'esistenza e il contenuto del presente accordo e l'esistenza e il contenuto degli incontri e di altre comunicazioni tra il Fornitore e il Destinatario relativi ai servizi commerciali, e (ii) qualsivoglia informazione di qualsiasi natura a disposizione del Destinatario o di Persone affiliate (come indicato qui di seguito) nell'ambito dei servizi commerciali indipendentemente dal fatto che questi avvengano in forma orale o scritta, su un disco o in formato elettronico, o tramite incontri presso i locali commerciali e qualsivoglia modo in cui tali informazioni possano essere salvate o conservate. Nel presente accordo con "**Persone associate**" si intendono la società, individui o entità che, direttamente o indirettamente, indipendentemente o in associazione con altri, controllano la società o sono controllati dalla stessa. Nel presente accordo con "**Persone affiliate**" si intendono la società, le Persone associate, i direttori, i dipendenti, i consulenti finanziari e altri professionisti, gli agenti, i banchieri e i consulenti della società in qualsiasi momento in cui il presente accordo sia pienamente in vigore ed effettivo.
- (2) Le Informazioni riservate non includono le informazioni che (i) per qualsivoglia motivo siano o siano state divulgate, fatte salve le informazioni divulgate a causa della mancata ottemperanza agli obblighi nell'ambito del presente accordo da parte del Destinatario o una Persona collegata, o che (ii) sono fornite al Destinatario da una persona diversa dal Fornitore o i suoi consulenti a patto che a tale individuo non sia vietato divulgare informazioni ai sensi di un obbligo contrattuale o altro obbligo nei confronti del Fornitore o di un'altra parte, o che (ii) siano state ottenute o sviluppate

indipendentemente dal Destinatario senza venir meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo.

- (3) Il Destinatario si impegna a (i) rispettare la massima riservatezza nei confronti delle Informazioni riservate, (ii) fare in modo che le Informazioni riservate vengano protette diligentemente, (iii) adoperarsi affinché le Informazioni riservate non siano utilizzate per scopi diversi da quelli relativi ai servizi commerciali, (iv) non divulgare o discutere le Informazioni riservate a o con qualsiasi persona diversa dalle Persone affiliate alla stessa e nella misura necessaria alla Transazione.
- (4) Il Destinatario si impegna a informare qualsiasi persona alle quali vengono divulgate tali Informazioni riservate in merito agli obblighi del Destinatario ai sensi del presente accordo e il Destinatario si impegna a fare in modo che esse rispettino tali obblighi se costituiscono parte del presente accordo. Il Destinatario non è autorizzato a divulgare Informazioni riservate a persone diverse dalle Persone affiliate alla stessa, fatto salvo nelle situazioni in cui sia stato ottenuto il previo consenso scritto da parte del Fornitore.
- (5) Qualora il Destinatario debba divulgare Informazioni riservate in ottemperanza a qualsiasi legislazione o regolamento, norme di un'autorità di controllo o borsa valori, o un ordine di un'autorità giuridica, amministrativa o normativa, il Destinatario deve (nella misura consentita dalla legge) (i) informare il Fornitore delle circostanze complete della divulgazione e delle informazioni da divulgare, (ii) discutere con il Fornitore le misure possibili per evitare o limitare la divulgazione e prendere le ragionevoli misure richieste dallo stesso, (iii) ottenere una garanzia di riservatezza da parte dell'entità che ne desidera la divulgazione, (iv) fare del suo meglio per non rivelare l'identità del Fornitore, e (v) accettare la formula della divulgazione in anticipo con il Fornitore, se la divulgazione avviene sotto forma di dichiarazione pubblica.
- (6) Se il Destinatario non può informare il Fornitore in anticipo prima della divulgazione delle Informazioni riservate ai sensi del paragrafo 5 del presente accordo, il Destinatario deve (nella misura prevista dalla legge) informare il Fornitore subito dopo la divulgazione di tutte le circostanze relative alla divulgazione e alle informazioni divulgate.
- (7) Su richiesta del Fornitore il Destinatario deve (i) restituire tutti i documenti originali e le copie contenenti Informazioni riservate al Fornitore o distruggerli (ad eccezione delle analisi, studi, riassunti e altro materiale derivato dalle Informazioni riservate), (ii) distruggere tutti i documenti originali e le copie contenenti analisi, studi, riassunti e altro materiale derivato dalle Informazioni riservate, e (iii) cancellare in maniera definitiva tutte le Informazioni riservate (ove possibile) da qualsiasi computer, disco o altro supporto su cui siano state salvate le Informazioni riservate.
- (8) Le disposizioni stabilite nel presente accordo rimangono completamente in vigore per un periodo indefinito di tempo.
- (9) Nel caso che il Destinatario venga meno a qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente accordo, questo sarà immediatamente responsabile, senza ulteriori azioni e senza ulteriori formalità, nei confronti del Fornitore per una mora esigibile e pagabile immediatamente di EUR 25.000,00 (venticinquemila EURO) per ciascuna violazione per un massimo di EUR 100.000,00 (centomila EURO) e una mora periodica di EUR

2.000,00 (duemila EURO) per ciascun giorno in cui perdurino tali violazioni, senza che il Fornitore debba provare qualsiasi perdita o danno, e fatto salvo il diritto del Fornitore di pretendere risarcimenti aggiuntivi in caso ne sussistano i motivi.

- (10) Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso di entrambe le parti.
- (11) Qualora una delle disposizioni del presente accordo sia invalida o non possa essere applicata, questa non influisce sulla validità o l'applicabilità di qualsiasi altra disposizione del presente accordo. Questo tipo di disposizione invalida o non applicata verrà sostituita o considerata sostituita da una disposizione considerata valida o applicabile e la cui interpretazione più si avvicina allo scopo della disposizione invalida o non applicabile.
- (12) Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo deve essere portata a conoscenza del tribunale competente a Roma.